

**INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ED ESTERNI  
ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 24/2023**

A. Premesse .....

B. Procedura per l'utilizzo dei canali di segnalazione interni. ....

    B.1. – Procedura per l'utilizzo del Canale 1 – *Segnalazione scritta tramite piattaforma informatica.* .....

*Come utilizzare la piattaforma di segnalazione online?* .....

*Come seguire l'avanzamento della propria segnalazione?* .....

*Quanto tempo è necessario per avere una risposta?* .....

C. Canale di segnalazione esterna presso ANAC.....

D. Divulgazione pubblica .....

E. Presupposti delle segnalazioni, della divulgazione pubblica e della denuncia all'Autorità giudiziaria....

    E.1. – *Chi può effettuare segnalazioni, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria?* .....

    E.2. – *Cosa può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria?* .....

    E.3. – *Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia?* .....

F. Tutele garantite ai segnalanti e agli altri soggetti comunque coinvolti. ....

    F.1. – Tutela della riservatezza .....

    F.2. – Tutela da eventuali ritorsioni .....

    F.3. – Limitazione della responsabilità.....

    F.4. – Misure di sostegno .....

    F.5. – Esclusioni dalle tutele .....

**A. Premesse**

- i. Con il D. Lgs. n. 24/2023 (“**Decreto Whistleblowing**”) il legislatore italiano ha recepito la Direttiva UE n. 1937/2019, allo scopo di stabilire norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di **protezione delle persone che segnalano violazioni della normativa nazionale o dell’UE e di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.**
- ii. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni e, dall’altro, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.
- iii. Chi segnala, fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.
- iv. Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza, ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, contribuisce all’emersione e alla

prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

- v. In adempimento agli obblighi derivanti dal Decreto Whistleblowing e alle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ("Linee Guida ANAC"), Porto di Trieste Servizi S.r.l. ("Società") ha aggiornato i propri canali di segnalazione interna.
- vi. In particolare, la Società ha adottato i seguenti **canali di segnalazione interni**, la cui gestione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT"):

**Canale 1 – Segnalazione scritta tramite piattaforma informatica**

Attraverso il sito internet della Società, utilizzando il form dedicato disponibile al seguente link  
<https://pts.wbisweb.it/#/>.

**Canale 2 – Segnalazione orale**

Su richiesta della persona segnalante, tramite mezzo telefonico al numero 3463104533, mediante un **incontro diretto con il RPCT** entro un termine ragionevole.

- vii. Nel caso in cui la segnalazione fosse presentata presso un soggetto diverso, essa è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone notizia alla persona segnalante.

\*\*\*

**B. Procedura per l'utilizzo dei canali di segnalazione interni.**

Indifferentemente dal canale scelto per effettuare una segnalazione, la Società e il RPCT sono tenuti al **rispetto più assoluto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante**.

Per tale ragione, il RPCT non potrà rivelare l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, anche indirettamente, tale identità, salvo che vi sia il **consenso espresso** della stessa persona segnalante.

**Per assicurare una maggiore tutela dell'identità del segnalante**, salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, la Società nomina un soggetto, diverso dall'RPCT, denominato Custode dell'identità ("Custode"), che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il custode, su richiesta motivata dell'RPCT, se strettamente necessario all'attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica. Il Custode, dunque, rimane estraneo al trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione. In ogni caso, il Custode opera in qualità di autorizzato al trattamento (ai sensi degli artt. 4, par. 10, 29 e 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 2003).

Porto di Trieste Servizi S.r.l.  
Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy  
Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy  
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117  
T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it



## B.1. – Procedura per l'utilizzo del Canale 1 – Segnalazione scritta tramite piattaforma informatica.

### Come utilizzare la piattaforma di segnalazione online?

Al fine di inviare una segnalazione, è necessario seguire la seguente procedura:

- Accedere alla sezione “**Whistleblowing**” del sito internet della Società, disponibile al seguente link: <https://pts.wbisweb.it/#/> (“Piattaforma”);

Per effettuare una segnalazione l'utente (whistleblower) deve accedere alla schermata principale della piattaforma (vedi Figura 1) dedicata all'organizzazione. Successivamente può:

1. Inserire una nuova segnalazione facendo clic sul pulsante ;
2. Recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo il codice segnalazione o Key Code (del quale parleremo in modo più dettagliato nei paragrafi successivi) all'interno del campo di testo ;



Fig.1

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui dovrà indicare le prime informazioni sulla segnalazione.

**iswob** Invia una segnalazione Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code:

1 - Segnalazione    2 - Altri soggetti interessati    3 - Identità    4 - Allegati    5 - Ulteriori informazioni    6 - Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

**Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code?**

Questo campo è obbligatorio.

**Relazione del segnalante all'epoca dei fatti**

Inserire la sequenza esatta alternativa da loro

Questo campo è obbligatorio.

**Tipologia di condotta illecita**

Seleziona una o più voci da quelle presenti

- Adozione di misure amministrative da parte dell'amministrazione o dall'ente
- Appalti illeciti
- Assenza di procedure per l'invio e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 3 dell'art. 3 della l. n. 176/2002
- Cultura gestionale delle risorse pubbliche o risorse erogate
- Corruzione illecita
- Conflicto di interesse
- Condono e cultura amministrativa, abuso di potere
- Incapaci o inerte illeciti, anche in violazione del d.lgs n. 38/2013
- Mancata attuazione della strategia anticorruzione

Questo campo è obbligatorio.

**Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto**

Indica il periodo (o se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione

Questo campo è obbligatorio.

**Iterato della condotta illecita**

Inserire la sequenza esatta alternativa da loro

Questo campo è obbligatorio.

**Soggetti coinvolti nei fatti**

Indica chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto e analizzane il ruolo, segnalando tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagini.

**Persona fisica/giuridica**

Questo campo è obbligatorio.

**Nome e Cognome / Ragione sociale**

Questo campo è obbligatorio.

**Contatti**

**Se persona fisica, indicare l'amministrazione, ente o attività per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto**

Indica l'ente o l'attività per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto

**Ruolo del soggetto nell'accaduto**

**Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?**

**A tuo avviso potresti contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?**

**Note**

**Descrizione dei fatti**

Inserisci quello che è successo

Questo campo è obbligatorio.

**Perché ritieni importante inviarti per verificare la tua segnalazione?**

Se fornisci informazioni e documenti dettagliati per condurre la nostra attività di verifica della segnalazione, sarà più veloce e facile poter intervenire

**Porto di Trieste Servizi S.r.l.**  
**Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale**

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy  
 Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy  
 Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117  
 T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it



Fig.2

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo \*) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante “passo successivo”

per proseguire e visualizzare la seguente schermata denominata “Altri soggetti informati”:

In questa schermata è selezionata di default la check-box relativa alla volontà di fornire i propri dati personali, ma l’utente ha la possibilità di scegliere di non farlo. Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, all’utente viene presentata la seguente schermata, che ricorda all’utilizzatore la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo:



Fig.3

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo \*) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante “passo successivo” per andare avanti oppure su “passo precedente” per tornare alla schermata precedente.

Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Allegati”:




Fig.4

Nella schermata allegati è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia. Fare clic sul pulsante per andare avanti oppure su per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Ulteriori informazioni”:

Fig.5

Dopo aver valorizzato i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo \*) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante “passo successivo” per andare avanti oppure su “passo precedente” per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Invia”:

Fig.6

Per proseguire con l’invio della segnalazione l’utente è invitato a leggere attentamente i “Termini di servizio”, selezionare il campo obbligatorio “SI, memorizzerò il codice della mia segnalazione” e cliccare sul pulsante “invia”.

### Il codice Segnalazione o Key Code

Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 16 cifre visualizzato dall’interfaccia di seguito.



Fig.7

Il Codice segnalazione o Key Code consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'amministratore mantenendo la massima riservatezza.

Facendo clic sul pulsante “vedi la tua segnalazione” si accede alla pagina che presenta i dati completi della segnalazione appena effettuata.

*Nota: l'accesso ad una segnalazione effettuata sarà disponibile per i 90 giorni successivi dall'invio della stessa. Successivamente a questo periodo, l'accesso alla segnalazione non sarà più possibile.*

#### Controllare lo stato di una segnalazione

Per verificare lo stato di una segnalazione è sufficiente inserire il Key Code, generato a conclusione della procedura di invio segnalazione, nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema come indicato nella figura seguente:



Fig.8

Inserito il codice, cliccando sul pulsante “accedi” , si accede alla pagina denominata “Stato della segnalazione”. La schermata è suddivisa in 3 macro aree:

- ✓ Area che visualizza tutti i dati della segnalazione;
- ✓ Area che visualizza l'identità del segnalante;
- ✓ Area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti e messaggi privati con l'amministratore, o amministratori qualora ce ne fossero più di uno.




Fig.9

**Porto di Trieste Servizi S.r.l.**  
**Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale**

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy  
 Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy  
 Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117  
 T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it



#### Area Dati Segnalazione

In questa area è possibile consultare tutte le risposte date dal segnalante (whistleblower) durante l'inserimento della segnalazione.

#### Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 9), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l'avesse già fatto in precedenza (vedi Figura 3), oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti.

#### Area Strumenti

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 9), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:

✓ Aggiungere file in allegato utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.




Fig.10

✓ Inviare commenti utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.




Fig. 11

Inserendo il commento nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante "invia", il contenuto potrà essere letto da tutti gli amministratori.

#### Accesso alla segnalazione da parte del segnalante

Il sistema permette l'accesso alla segnalazione da parte del segnalante per 90 giorni a partire dalla data della segnalazione. Trascorso tale periodo, la segnalazione non sarà più accessibile dal segnalante, ma continuerà ad essere a disposizione degli amministratori fino al completamento della gestione.

#### Quanto tempo è necessario per avere una risposta?

Il RPCT si impegna a rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione della stessa, nonché a dare **corretto e diligente seguito** a tutte le segnalazioni e a fornire **riscontro** alle stesse entro **3 (tre) mesi** dalla ricezione delle stesse.

\*\*\*

### C. Canale di segnalazione esterna presso ANAC.

In alternativa all'utilizzo del canale di segnalazione interno, il segnalante può utilizzare il **canale di segnalazione esterno** gestito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono trasmesse all'ANAC e sono effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale, la quale su richiesta della persona segnalante può essere effettuata anche attraverso un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. A tale scopo l'ANAC sta predisponendo un'apposita piattaforma informatica di segnalazione. Per maggiori informazioni circa i presupposti e la procedura di utilizzo del canale di segnalazione esterno, consultare il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

\*\*\*

### D. Divulgazione pubblica

Per **divulgazione pubblica** si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

- ad una segnalazione interna a cui non sia stato dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto Whistleblowing al segnalante. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

Porto di Trieste Servizi S.r.l.  
Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy  
Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy  
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117  
T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it



\*\*\*

## E. Presupposti delle segnalazioni, della divulgazione pubblica e della denuncia all'Autorità giudiziaria.

### E.1. – Chi può effettuare segnalazioni, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria?

Il Decreto Whistleblowing estende notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti di cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione interna o esterna, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria.

Limitando la disamina ai casi che possono venire in rilievo con riferimento alla Società, i **soggetti tutelati** sono:

- personale dipendente;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene **in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico**, ma anche **durante il periodo di prova o anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico**. Pertanto, la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

### E.2. – Cosa può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria?

Le segnalazioni, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria possono avere ad oggetto **informazioni su violazioni** (comportamenti, atti od omissioni) di cui il segnalante, divulgatore o denunciante sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo**.

In particolare, costituiscono violazioni potenzialmente oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia:

#### (a) **Violazioni del diritto nazionale:**

- Illeciti civili, amministrativi, penali o contabili;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (i c.d. "reati presupposto") e violazioni dei MOG ivi previsti.

#### (b) **Violazioni del diritto dell'UE:**

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione<sup>1</sup>;
- Atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE<sup>2</sup>;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE)<sup>3</sup>;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai punti precedenti<sup>4</sup>.

Le informazioni possono riguardare sia le **violazioni commesse**, sia quelle **non ancora commesse** che il segnalante, divulgatore o denunciante ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo, sulla base di **elementi concreti**. Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano **condotte volte ad occultare le violazioni** (ad es., occultamento o distruzione di prove).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire al RPCT di dare corretto seguito alla stessa. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- a) le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la **descrizione del fatto**;
- c) le **generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È fortemente suggerito di allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché **l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti**.

### **E.3. – Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia?**

**Non sono ricomprese** tra le informazioni segnalabili:

- (a) Le **notizie palesemente prive di fondamento**;
- (b) Le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**;
- (c) Le **informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio).

Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- (a) *Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego*

<sup>1</sup> In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

<sup>3</sup> Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

<sup>4</sup> In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

*pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate* – Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

- (b) *Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, seppur non indicati nel Decreto Whistleblowing* – Sostanzialmente, violazioni disciplinate da normative (nazionali o europee) che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- (c) *Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

\*\*\*

## **F. Tutele garantite ai segnalanti e agli altri soggetti comunque coinvolti.**

Il Decreto Whistleblowing introduce e garantisce un sistema di protezione a tutela dei soggetti che si espongono in prima persona segnalando le violazioni di cui siano venuti a conoscenza.

Le tutele di cui al Decreto Whistleblowing sono riconosciute, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni (o denunce o divulgazioni), anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (o al denunciante).

In particolare, è garantita la tutela dei seguenti soggetti:

- (a) **Facilitatore**<sup>5</sup> - persona fisica che fornisce consulenza e sostegno al segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- (b) **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante e che sono a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado<sup>6</sup>;
- (c) **Colleghi di lavoro**<sup>7</sup> del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (d) **Gli enti di proprietà di chi segnala**<sup>8</sup>, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano<sup>9</sup> e **gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo**<sup>10</sup> di tali soggetti.

In particolare, il Decreto Whistleblowing garantisce le seguenti tutele:

<sup>5</sup> Ex Linee Guida ANAC – A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore e, in tal caso, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla L. n. 300/1970.

<sup>6</sup> Ex Linee Guida ANAC – L'espressione "persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante" si riferisce a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che, a seguito di una procedura di mobilità interna, venga assegnato ad un nuovo ufficio ma che conserva un legame personale con il precedente ufficio ove lavora o presta la propria attività il segnalante. Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è però l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso.

<sup>7</sup> Ex Linee Guida ANAC – non è sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A tale requisito deve infatti accompagnarsi l'intrattenere un rapporto "abituale e corrente" con lo stesso segnalante. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma presenti, sistematici e protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tale da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia fra le parti. In tali casi quindi ci si riferisce solo alle attività che vengono svolte nel presente e non anche a quelle passate.

<sup>8</sup> Ex Linee Guida ANAC – si ritiene che tale concetto possa intendersi in senso ampio ricomprendendo quindi sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi.

<sup>9</sup> Ex Linee Guida ANAC – Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo. Anche in tal caso, la ritorsione potrebbe essere attuata non nei confronti del segnalante o denunciante, ma nei confronti dell'impresa in cui questo opera, mediante, ad esempio, l'interruzione anticipata del contratto di fornitura.

<sup>10</sup> Ex Linee Guida ANAC – Ci si riferisce - a titolo esemplificativo - al caso di *partnership* fra imprese.

**Porto di Trieste Servizi S.r.l.**  
**Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale**

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy

Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117

T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it



### F.1. – Tutela della riservatezza

Il Decreto Whistleblowing impone alla Società che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

L'identità del segnalante sarà tutelata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

Infine, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, è inoltre espressamente sancito che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

### F.2. – Tutela da eventuali ritorsioni

Il Decreto Whistleblowing prevede, a tutela del segnalante, il divieto di ritorsione, definita come **“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (...) e che provoca o può provocare alla persona segnalante (...), in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”**.

In via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negativo o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie e l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di ritorsioni, il Decreto Whistleblowing prevede un regime di protezione rafforzato e gli atti assunti in violazione dello stesso sono considerati **nulli**.

Al fine di godere della protezione, però, devono essere rispettate alcune condizioni:

**Porto di Trieste Servizi S.r.l.**  
**Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale**

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy  
Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy  
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117  
T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it



- (a) Il segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. In altre parole, chi effettua delle segnalazioni dannose o offensive, comunicando deliberatamente e consapevolmente informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti, non godrà di alcuna protezione.
- (b) Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dal segnalante affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il segnalante possa beneficiare di protezione.

Ai fini delle tutele, invece, non hanno alcuna rilevanza le motivazioni che hanno indotto una persona ad effettuare la segnalazione.

### **F.3. – Limitazione della responsabilità**

Il Decreto Whistleblowing prevede una specifica limitazione della responsabilità del segnalante (penale, civile e amministrativa) rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni coperte da segreto. In particolare, la limitazione di responsabilità riguarda:

- (a) rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- (b) rivelazione del segreto professionale;
- (c) rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- (d) violazione del dovere di fedeltà e lealtà;
- (e) violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- (f) violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- (g) rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione di responsabilità opera in favore del segnalante se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- (a) Al momento della segnalazione vi erano fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero indispensabili per far scoprire la violazione;
- (b) La segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili; segnalazioni effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dal Decreto Whistleblowing).

### **F.4. – Misure di sostegno**

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il Decreto Whistleblowing prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione anche al fine di proteggere al meglio la sua identità sia il diritto di difesa della persona segnalata.

#### **F.5. – Esclusioni dalle tutele**

La protezione prevista in caso di ritorsioni (cfr. F.2) non trova applicazione in caso di **accertamento con sentenza**, anche non definitiva, **nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione** o comunque per i **medesimi reati connessi alla segnalazione**, ovvero della responsabilità civile, **per aver riferito informazioni false** riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante sarà inoltre applicata una **sanzione disciplinare**.

Sarà comunque applicabile, seppur tardivamente, la protezione del segnalante per le ritorsioni subite qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.